



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ambito AVS, previdenza professionale e PC

CH-3003 Bern, UFAS

Raccomandata

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Residenza governativa
Piazza Governo
6501 Bellinzona

Vs. comun. del 19.01.2018 e del 06.07.2018
Ns. riferimento: 232.1-21.2-01608 08.11.2018 Doknr: 436
Persona incaricata: Nicola Lettieri / Len
Berna, il 29 novembre 2018

Decisione

concernente l'autorizzazione per l'affidamento collettivo del compito « Prelevamento dei contributi per l'assegno parentale e delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie » alle casse di compensazione per assegni familiari

Gentili Signore, Egregio Signori,

in riferimento alla vostra lettera d'informazione del 19 gennaio 2018 e alla vostra domanda formale del 6 luglio 2018, rileviamo quanto segue:

I. Ritenuto in fatto

1. Le casse di compensazione per assegni familiari (CAF) attive nel Cantone Ticino si dividono, giusta l'articolo 14 della legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam) in a) CAF professionali e interprofessionali riconosciute dal Cantone, b) CAF cantonali e c) CAF gestite dalle casse di compensazione AVS. Esse svolgono i compiti elencati all'art. 15 LAFam.
2. I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS (art. 14 lett. b LAFam). Le CAF sottostanno alla vigilanza dei Cantoni (art. 17 cpv. 2, primo periodo LAFam). Fatta salva la LAFam e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l'attribuzione di ulteriori compiti alle CAF (art. 17 cpv. 2 lett. I LAFam).



COO.2063.100.4.2135827

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Nicola Lettieri
Effingerstrasse 20, 3003 Berna
Tel. +41 58 480 8987
nicola.lettieri@bsv.admin.ch
<http://www.ufas.admin.ch>

3. Con lettera del 6 luglio 2018, il Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino, Bellinzona, ha presentato una **domanda di autorizzazione per l'affidamento collettivo del compito «Prelevamento dei contributi per l'assegno parentale e delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie» alle CAF attive nel Cantone Ticino**. Questo compito dovrà essere assunto dalle CAF interessate a partire dal 1° gennaio 2019.

II. Considerato in diritto

1. La Confederazione e, con l'approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono affidare alle casse di compensazione altri compiti, in particolare quelli relativi alla protezione dei militari e della famiglia (art. 63 cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS]). I compiti affidati devono essere inerenti all'assicurazione sociale, servire alla previdenza professionale e sociale, servire alla formazione e al perfezionamento professionale oppure essere senza scopo di lucro e andare a beneficio dei Cantoni o delle associazioni professionali fondatrici (art. 130 cpv. 1 lett. a–d dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS]). L'assegnazione di un compito non deve pregiudicare la regolare applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 130 cpv. 2 OAVS). L'Ufficio federale può revocare l'autorizzazione (art. 131 cpv. 3 OAVS). Le casse di compensazione o le CAF devono ricevere un'indennità per coprire le spese di amministrazione derivanti dall'adempimento dei compiti loro affidati (art. 132 cpv. 1 OAVS). La revisione della cassa secondo l'articolo 68 capoverso 1 LAVS deve essere estesa anche agli altri compiti a lei affidati, per quanto ciò sia necessario per la revisione della cassa di compensazione relativa all'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (art. 132 cpv. 2 OAVS). L'affrancatura in blocco potrà essere estesa agli invii postali delle casse di compensazione concernenti i compiti che sono loro conferiti (art. 211 cpv. 1 OAVS).
2. I Cantoni che intendono affidare altri compiti a tutte le casse di compensazione o alle CAF attive sul loro territorio devono presentare un'unica domanda scritta all'Ufficio federale, precisando i nuovi compiti e i provvedimenti organizzativi previsti (art. 131 cpv. 1^{bis} OAVS). L'UFAS può sottoporre a determinate condizioni l'autorizzazione d'affidare altri compiti alle casse di compensazione (art. 131 cpv. 2 OAVS).
3. **Il prelevamento dei contributi per l'assegno parentale e delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie affidato collettivamente alle CAF è un compito affidato ai sensi dell'articolo 130 capoverso 1 lettera a OAVS.**
4. La copertura dei costi giusta l'articolo 132 capoverso 1 OAVS da parte del Cantone Ticino è stabilita nella documentazione allegata alla domanda: L'articolo 50c capoverso 1 del Regolamento sugli assegni di famiglia del 23 giugno 2009 (Reg. Laf), modificato il 16 ottobre 2018 e con entrata in vigore il 1° gennaio 2019, della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 stabilisce quanto segue: «Per la riscossione dei contributi è corrisposto alle Casse di compensazione per gli assegni familiari un indennizzo pari all'1 % sui contributi prelevati, ma almeno di 300 franchi annui».
5. Dall'esame della documentazione allegata basata sull'opinione dell'Associazione svizzera delle casse di compensazioni professionali risulta che l'indennità è sufficiente e rispetta le condizioni dell'articolo 132 capoverso 1 OAVS. L'affidamento del compito rispetta anche le prescrizioni giuridiche. Esso può dunque essere autorizzato.

III. Decisione

Sulla base della documentazione inoltrata e visto l'articolo 17 capoversi 1 e 2 LAFam in combinato disposto con l'articolo 63 capoverso 4 LAVS e gli articoli 130, 131 e 132 OAVS, l'UFAS

decide:

1. L'affidamento collettivo del compito **«Prelevamento dei contributi per l'assegno parentale e delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie» alla cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone Ticino e alle casse di compensazione per gli assegni familiari gestite dalle casse di compensazione AVS attive sul territorio cantonale**, richiesto dal Cantone Ticino, è autorizzato con **effetto dal 1° gennaio 2019**.
2. L'autorizzazione sottostà alle seguenti condizioni: le casse di compensazione o le CAF devono essere sempre interamente indennizzate per lo svolgimento del compito e il modello di indennizzo deve essere valutato periodicamente e, se del caso, adeguato.
3. Cambiamenti che interessano il compito affidato, per esempio l'ammontare del tasso di contribuzione o delle prestazioni, vanno attuati con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Questi cambiamenti devono essere comunicati per iscritto alle casse di compensazione interessate e all'UFAS al più tardi entro il 30 ottobre dell'anno precedente l'entrata in vigore.
4. Qualsiasi fatto importante per la valutazione della presente autorizzazione (p. es. cambiamento dello scopo oppure ampliamento notevole del compito originario) deve essere precedentemente sottoposto all'UFAS, Ambito AVS, previdenza professionale e PC, Settore Vigilanza e organizzazione, Effingerstrasse 20, 3003 Berna, per una nuova valutazione e autorizzazione.
5. L'Ufficio federale può revocare l'autorizzazione se, più tardi, risulta che il conferimento di ulteriori compiti pregiudica la regolare applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
6. La presente decisione scade nel momento in cui il compito assegnato non è più svolto.
7. **Notifica a:**
 - Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento della sanità e della socialità, Residenza governativa, Piazza Governo, 6501 Bellinzona.
8. **Comunicazione a:**
 - Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona.
 - Ufficio centrale di compensazione (UCC), Avenue Edmond Vaucher 18, Case postale 3000, 1211 Genève 2.
9. **Pubblicazione su:**
 - Piattaforma del Centro d'informazione AVS-AI, <https://sozialversicherungen.admin.ch/it/>

Cordiali saluti.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Ambito AVS, previdenza professionale e PC



Colette Nova
Vice direttrice
Capo dell'ambito

Settore vigilanza e organizzazione



Olaf Wolfensberger
Caposettore

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica (art. 31 LTAF in combinato disposto con l'art. 55 cpv. 2 LPG e l'art. 1 cpv. 1 LAVS).

L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).